



ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 810 del 03/12/2025

OGGETTO: Istituzione, fino ad eliminato pericolo, di un particolare dispositivo di circolazione in via Agnano agli Astroni nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nuova Agnano (a monte) e via Beccadelli (a valle)

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- La Polizia Locale – U.O. Fuorigrotta/Bagnoli, con nota prot. PG/2025/1101927 del 29/11/2025, ha comunicato che in via Agnano agli Astroni si è verificato un dissesto stradale in prossimità dell'ingresso al Parco Termale;
- La Polizia Locale – U.O. Fuorigrotta/Bagnoli, con successiva nota prot. PG/2025/1122785 del 03/12/2025, ha integrato la nota di cui sopra, con la trasmissione della nota prot. PG/2025/2087276 del 26/11/2025 del Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile, in cui è riportato che tale Servizio è intervenuto sul luogo, delimitando l'area con picchetti metallici, rete in pvc e nastro bicolore e limitando il transito pedonale e veicolare e chiedendo altresì alla Polizia Locale, a tutela della pubblica e privata incolumità, d'identificare i proprietari e/o gli amministratori del versante su ci sussiste il dissesto, al fine di far eseguire loro ad horas gli interventi necessari per eliminare il pericolo determinatosi;
- nel corpo della medesima nota prot. PG/2025/1122785 del 03/12/2025, la Polizia Locale – U.O. Fuorigrotta/Bagnoli ha pertanto chiesto l'istituzione, fino a eliminato pericolo, del divieto di transito veicolare in via Agnano agli Astroni, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nuova Agnano (a monte) e via Beccadelli (a valle), eccetto i veicoli dei residenti ed i veicoli diretti al Parco Termale.

Ritenuto che, per i motivi sopra indicati, è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Visti:

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, Nuovo Codice della Strada;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n base a.495 del 16 dicembre 1992 smi, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali,

ORDINA

Istituire, fino ad eliminato pericolo, in via Agnano agli Astroni, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nuova Agnano (a monte) e via Beccadelli (a valle), il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti ed i veicoli diretti al Parco Termale che potranno accedere da via Beccadelli.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale la Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga

necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.º 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile di Area
Ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.